

Vittorio Vezzetti\*

## L'assegnazione della casa familiare: tutela del minore o dogma da sfatare?

*English title:* Grant of the family house: protection of the child or dogma to be discredited?

*Abstract:* Despite the promulgation, six years ago, of the law number 54/06 about joint legal custody, in our country is still common that, when a couple divide, children are entrusted just to one of the parents, usually the mother, with heavy psychological and physical consequences for the kids involved. The aim of this article is to review the Literature available on the disputed topic of ideal structure of post-divorce family and of family house grant in order to define the best options for the children.

*Key words:* Law number 54/06, joint legal custody, joint physical custody, family house, alternating domicile.

### Introduzione

Nel febbraio 2006, dopo un dibattito intenso e prolungato, veniva promulgata dal Parlamento italiano la legge 54/06 sull'affidamento condiviso. Da molte parti vista come un reale passo in avanti nella tutela dell'infanzia e un doveroso adempimento alla Convenzione Internazionale di New York in tema di diritto dei minori alla bigenitorialità, di fatto a sei anni di distanza essa si è rivelata insufficiente allo scopo al punto che in Parlamento sono state via via depositate molteplici proposte di legge atte a modificare il nuovo dettato legislativo.

La cosa non deve stupire perché storicamente in nessun Paese al mondo l'introduzione della cosiddetta «joint legal custody» (mero concetto giuridico dell'adulto privo di incisivi riflessi pratici sul benessere psicofisico dei minori e provatamente incapace di garantire ai medesimi un diritto concreto di relazionare con ambedue i genitori anche dopo la loro separazione) è

\* Medico pediatra, referente scientifico dell'Associazione Nazionale Familiaristi Italiani e della Piattaforma europea per la joint custody, co-parenting and childhood «Colibri» (e-mail: vittoriocarlo.vezzetti@crs.lombardia.it).

servita a modificare in modo incisivo la ripartizione dei tempi di coabitazione e cura al punto che si sono spesso resi necessari dei correttivi che, solo in certe nazioni come Svezia, Belgio, e in minor misura Olanda e Francia, sono valse a un viraggio graduale verso la «joint physical custody» (Vezzetti, 2013).

A tal fine e per la comprensione del prosieguo dell'articolo, è opportuno precisare che internazionalmente si definisce joint physical custody (affido materialmente condiviso) – shared custody per i Paesi che giuridicamente non prevedono l'affido condiviso – quella modalità di affido che, pragmaticamente, presuppone che almeno il 30% – Inghilterra – o il 35% – Australia, USA – del tempo totale sia trascorso dal minore col genitore «less involved» – ovvero meno coinvolto, meno presente. In Quebec si è ancora più pragmatici e, addirittura, si parla di affido esclusivo se il minore passa più del 60% dell'anno – ovvero 219 giorni – con un genitore e di affido condiviso o alternato se il minore passa tra il 40 e il 60% del suo tempo con ciascuno dei due genitori.

La senatrice Emanuela Baio (Baio, 2010) (Commissione Infanzia), co-redattrice della proposta di legge sull'affido condiviso, così scrive ad anni di distanza nella prefazione del libro *Nel nome dei Figli*: «Per chi come me è stata correlatrice e ha creduto profondamente nella legge sull'affidamento condiviso, impegnandosi per farla approvare nel 2006, al termine della 14esima legislatura, è ancor più doloroso dover ammettere questo fallimento».

Ancora oggi può capitare infatti al genitore che chiede al Tribunale tempi e pernottamenti paritari all'altro genitore, di vedersi riconosciuti dai magistrati due soli pernottamenti al mese con la motivazione «l'affidamento condiviso non ha affatto per conseguenza la loro domiciliazione paritaria presso ciascuno dei genitori» (Tribunale di Firenze, sentenza n° 2433/11), oppure di leggere (documento CSM, *Alla ricerca delle prassi virtuose in materia di famiglia dopo la L. n. 54/2006, Affidamento condiviso esclusivo*, Roma 8 marzo 2011, estensore dr.ssa Fiorella Buttiglione): «Non mi pare poi che possa realizzare il miglior interesse del figlio la previsione della doppia domiciliazione quasi il figlio costituisca un monte premi di ore che i genitori debbano spartirsi equamente».

O ancora (sentenza n° 3053/2007 del Tribunale di Varese, marzo 2007, Giorgetti, Paganini, Leotta): «Il tribunale per propria giurisprudenza costante non condivide una frammentazione del tempo che costringa di fatto a veri e propri minitraslochi ogni pochi giorni ritenendosi che ciò sia pericolosamente destabilizzante».

Dal che si evince che per loro stessa ammissione interi Tribunali non basano le sentenze e la determinazione del bene da tutelare (l'interesse del minore) su dati scientifici ed esperienze di Paesi più avanzati ma (a testimonianza di una frattura di vichiana e cartesiana memoria tra Saperi

della Natura e Saperi dell'Uomo) sulla statica giurisprudenza, per di più locale, in modo da evitare eventuali contaminazioni migliorative dai tribunali vicini (Vezzetti, 2010).

Per arrivare infine alla sentenza che recita: «Giovane ricordare che è giurisprudenza ormai costante di questo Tribunale di non consentire, *nemmeno nei casi di residenza di entrambi i genitori in enti separati di un medesimo edificio*, il palleggio ping-pong della prole. Esso è irrispettoso della dignità personale (il minore viene trattato alla stregua del proverbiale "pacco postale", per richiamare l'espressione coniata dalla saggezza popolare) ed è una soluzione sempre votata a rapido decadimento, man mano che il bambino cresce o mutano gli orari (o i turni...) lavorativi dei genitori o dei loro eventuali nuovi partner e nuovi figli... omissis... La "filosofia" genitoriale del ricorrente, in completa divergenza con quanto sopra ritenuto, fa fondatamente temere al Collegio che egli non possa condividere l'affidamento della bambina con la madre, perché sembra indice di una considerazione prevalente di sé, piuttosto che di quella della figlia e, pertanto, fa temere un pregiudizio per quest'ultima, tutte le volte che egli dovesse essere chiamato a prendere – insieme alla madre – le decisioni ordinarie e straordinarie di potestà, nell'interesse superiore della bambina. Per questo motivo il Tribunale ritiene di rigettare la richiesta paterna di affido condiviso» (P. Scusa *et al.*, Trib. per i Minorenni di Trieste, sentenza del 20-2-2013).

Come vedremo sentenze di questo genere, tutt'altro che rare, potrebbero comportare che al 30% dei genitori separati del modello mondiale per la tutela dell'infanzia, quello svedese, dovrebbe essere tolto l'affido legale della prole...

### Origine del dibattito

Ma questo ostracismo italico nei confronti dell'affido paritetico e del doppio domicilio è giustificato? Esistono davvero motivazioni che rendono sempre preferibile la tutela di un habitat fisico (financo alla strenua difesa del pianerottolo, come dimostra la sentenza del Tribunale dei minorenni di Trieste) rispetto a quella di un contesto relazionale ed affettivo? Fin dall'inizio del 1970, specie in ambito statunitense, si è aperto un intenso dibattito circa la positività o la nocività della custodia congiunta (fisica e/o legale) e del doppio domicilio. È di rilievo notare che, mentre negli USA (Paese in cui il divorzio esiste dal 1906), in Francia (Paese in cui il divorzio esiste dal 1789), in Svezia (dal 1913) iniziava questo dibattito, in Italia l'istituto del divorzio non era neppure legge dello Stato (la relativa legge fu licenziata dal Senato nell'ottobre del 1970) e questo può spiegare in parte un certo ritardo culturale nell'affrontare la tematica.

Le due posizioni pro e contro la pariteticità del ruolo genitoriale possono essere sintetizzate nel confronto «Benefici dei rapporti continuativi con ambedue i genitori versus i possibili danni derivanti da una maggiore esposizione al conflitto genitoriale e da una instabilità del domicilio». Su quest'ultimo aspetto consentitemi però di ricordare provocatoriamente che i parametri di benessere psichico delle popolazioni nomadi (ancora oggi l'instabilità del domicilio caratterizza ad esempio l'80% degli oltre due milioni e mezzo di abitanti della Mongolia) non sono assolutamente inferiori a quelli delle popolazioni a residenza fissa. Per quanto riguarda invece i danni da conflitto genitoriale mi piace fin da subito sottolineare che con l'introduzione della presunzione di shared custody in Belgio e Australia le consensualizzazioni sono enormemente aumentate. La battaglia nella comunità scientifica è stata comunque aspra, con posizioni fortemente contrarie all'affido congiunto e/o alternato (Goldstein, Freud, Solnit, 1973; Kuehl, 1989) e decisamente favorevoli (Roman, Haddad, 1978; Bender, 1994).

A distanza di oltre 40 anni dall'inizio del dibattito possiamo dire che è stato possibile sostituire delle impostazioni di natura teoretica e ideologica con approcci concreti basati sulle risultanze di importanti ricerche (specie a carattere metanalitico) coinvolgenti migliaia di minori, e di analisi condotte per conto di istituzioni governative legate a esperienze di Paesi (specie scandinavi) che da tempo hanno iniziato, a differenza dell'Italia, a utilizzare l'affido alternato se non in maniera estensiva almeno in modo tale da consentire sufficientemente solide inferenze statistiche. Le conclusioni sono state abbastanza univoche e, seppur con molta lentezza, stanno iniziando a esser recepite da molte legislazioni (Vezzetti, 2013).

Personalmente, al fine di avviare il doveroso rinnovamento culturale e legislativo, ho introdotto le ricerche e le esperienze estere più significative nel disegno di legge 1163 depositato presso il Senato della Repubblica il 4 novembre 2013.

#### *Lo studio Bauserman*

Questo importante studio pubblicato nel 2002 da uno psichiatra del Dipartimento governativo degli Stati Uniti inaugura la via metanalitica. Bauserman sostiene che una vera ricerca non deve esaminare solo le differenze tra i risultati dei due tipi di custodia ma anche come i fattori identificati possano essere correlati ad ogni singola differenza di situazione clinica (Bauserman, 2002).

Bauserman chiarisce che con questa via non si può arrivare alla definizione di un ruolo causale assoluto ma solo alla correlazione, anche statisticamente validata, tra miglior tipo di custodia e variabile presa in esame.

Peraltra la via metanalitica è capace di integrare le risultanze della letteratura in un modo più sistematico e quantitativo convertendo risultati statistici in un sistema metrico e analizzando sistematicamente anche la magnitudo (quindi l'aspetto quantitativo) dell'effetto.

Questo approccio è per lo psichiatra americano il migliore per evitare alcune distorsioni sistematiche (bias) come, per esempio, la selezione delle fonti.

Bauserman si propone selettivamente due scopi: innanzitutto l'analisi metanalitica dei report che paragonano la situazione dei bimbi in custodia condivisa a quella dei bimbi in custodia monogenitoriale; poi si propone di esaminare come variabili secondarie possano influenzare i diversi risultati (per fare un esempio: poiché l'imprinting monogenitoriale della giurisprudenza internazionale è mediamente a favore della custodia esclusiva materna, un sistema che tenda a riequilibrare i ruoli genitoriali significherebbe che più maschi godrebbero del beneficio di più ampi rapporti col genitore di sesso omologo e quindi essi potrebbero in linea teorica avere maggiori benefici dei figli di sesso femminile).

Bauserman analizza 33 studi (di cui 22 inediti) precedentemente selezionati in modo da essere standardizzabili: in 4 si confronta la custodia monogenitoriale con affidi alternati, in 21 si confronta la custodia monogenitoriale con affidi che prevedono tempi di coabitazione col secondo genitore tra il 25 e il 50% del tempo, cui si aggiungono 6 studi in cui la custodia monogenitoriale veniva confrontata con un affido congiunto basato su libera definizione della coppia genitoriale e altri 2 studi in cui separatamente si confrontavano, versus il medesimo campione di bambini affidati in modo monogenitoriale un gruppo di «alternati» e un gruppo di «custoditi in modo congiunto».

Lo studio prevedeva il rilevamento di alcune misure di salute: quella psichica generale, quella comportamentale, quella emozionale, l'autostima, i rapporti coi familiari, l'assessment scolastico, l'analisi di questionari specifici di salute psichica fino al momento del divorzio più una schedatura del livello di conflitto sia passato che attuale e prevedeva la misurazione di 140 dimensioni d'effetto.

L'analisi riguardava 1846 figli in sole custody e 814 in joint custody e spaziava in un periodo compreso tra il 1982 e il 1999.

Venivano analizzati svariati fattori esterni passibili di influenzare gli esiti e si trovava che questi non erano modificati né dal sesso del primo autore dello studio, né dall'età dei figli al momento del divorzio, né dalla maggior prevalenza del genitore femminile nel gruppo «sole custody», né dal tipo di misura (comunque il software dedicato DSTA eliminava i risultati estremi per dare omogeneità statistica).

In sintesi i risultati furono:

1. i bambini in custodia congiunta sia fisica che legale stanno meglio dei «sole custody» e in modo indipendente dalla loro età;
2. la presenza e la partecipazione di padri non coabitanti era comunque associata a benefici comportamentali, emozionali, scolastici;
3. i risultati non variavano a seconda delle caratteristiche di chi compilava le schede (madri, padri, insegnanti, psicologi, medici).

Bauserman trovò poi che generalmente i bambini in joint custody erano figli di coppie meno conflittuali e non si nascose il problema di una possibile autoselezione della casistica ma osservò pure che il minor conflitto nei bimbi condivisi non predicava il miglior assessment. Comunque anche altri studi (Gunnoe, Braver, 2001) che facevano un controllo statistico della conflittualità depurando la ricerca da questa variabile continuavano a mostrare vantaggi per i figli. Bauserman conclude affermando che per spazzare definitivamente ogni dubbio bisognerebbe eseguire studi confrontando figli in affidamento per imposizione del tribunale con figli in affidamento deciso autonomamente dai genitori separati.

Il confronto fra custodia monogenitoriale paterna e custodia condivisa mostrava vantaggi lievi e statisticamente non significativi a favore di quest'ultima (grosso problema per il ricercatore, emerso in molti altri studi, fu lo scarso campionamento derivato dall'approccio giurisprudenziale che tende a favorire la genitorialità materna).

Le conclusioni dello studio Bauserman (disponibile in versione integrale, come molti altri studi qui citati, sul sito [www.figlipersempre.com](http://www.figlipersempre.com)) sono:

1. i risultati mostrano con certezza la correlazione ma non il rapporto causale tra joint custody e miglior status psichico;
2. non è suffragata l'obiezione che la joint custody espone i bambini al rischio di avere due case di essere esposti a gravi conflitti, anzi la joint custody risulta benefica;
3. la joint custody non va bene per genitori inetti (abusanti, trascuranti, malati psichici);
4. alcune fra le ricerche prese in esame affermano che la joint custody riduce i conflitti;
5. è necessaria una diffusione di queste risultanze agli operatori del settore - la conclusione ultima è che la joint custody può senz'altro essere benefica pur non evidenziandosi svantaggi specifici, ben definiti per la sole custody.

#### *Alcune esperienze estere*

In numerosi Paesi l'affido legalmente condiviso è realtà da molto più tempo che da noi. Questo non significa che la maggioranza di sistemazioni di

minori figli di separati segua la regola dell'affido alternato: la condivisione teorica della responsabilità genitoriale non corrisponde a quella pratica.

Abbiamo visto che Bauserman considera affido veramente condiviso quello in cui il minore non relaziona col genitore sfavorito per meno del 25% del tempo e questo cut off eliminerebbe dalla casistica la quasi totalità degli attuali affidamenti condivisi italiani!! Da noi, infatti, la media (teorica, perchè quella pratica è assai inferiore) a disposizione del genitore sfavorito è di circa il 17% (Vezzetti, 2009).

Degno di nota è rilevare, ad esempio, che il tempo che i minori spagnoli, danesi o tedeschi affidati a un solo genitore possono trascorrere presso il genitore non affidatario è nettamente superiore a quello che i minori italiani in regime di affido condiviso possono mediamente trascorrere col genitore «less involved» in regime di affido condiviso (Vezzetti, 2013).

Viene allora da pensare che sia maggiormente garante dei diritti dei minori l'affido esclusivo alla tedesca, alla danese o alla spagnola rispetto al condiviso all'italiana.

Attualmente, in attesa che il Belgio e soprattutto la Francia promulgino leggi (in discussione) che prevedrebbero l'alternanza come prima e difficilmente eludibile opzione per il magistrato, la Svezia è il Paese europeo con la maggiore percentuale di affidi in alternanza (30%, contro il 20% del Belgio e, per fare un esempio, circa il 2% dell'Italia), anche se tutti e tre i Paesi vantano circa il 90% di affido legalmente condiviso (Vezzetti, 2013).

Generalmente, comunque, in Svezia anche chi non ha l'alternanza può spesso usufruire di tempi affini alla physical joint custody ottenuti modulando le ferie e i pernottamenti infrasettimanali presso il genitore sfavorito. Il week end per il genitore less involved parte al venerdì pomeriggio e finisce al lunedì mattina. Il risultato sulla conflittualità è stato straordinario: non essendo più il minore strumento di ricatto affettivo o economico nei confronti dell'ex partner e passando di fatto a un mantenimento di tipo diretto non mediato dall'assegno mensile, le cause giudiziali in Svezia si sono quasi estinte. Attualmente circa il 90% delle coppie consensualizza in prima udienza, altre in seconda e pochissime affrontano il percorso giudiziale (che, non essendo più oberato di lavoro gli uffici giudiziari, dura sei mesi soltanto). In questi casi l'iter giudiziale si conclude nel 10% dei casi con l'affido esclusivo al padre e nel 10-15% con l'imposizione dell'affido alternato (in Italia siamo allo 0,8% e all'1% e questo può spiegare lo scarso ricorso alla mediazione pre-giudiziale!).

Indiscutibili sono risultati i benefici del doppio domicilio: in particolare grossi vantaggi sono stati obiettivamente dalla grande ricerca statale correlata al sondaggio nazionale svedese condotto nell'autunno 2009 da Sweden statistics per conto del Ministero degli affari sociali: il doppio domicilio risultò, nell'indagine ministeriale di un Paese noto per la sua

serietà e il suo welfare, la miglior sistemazione tra tutte quelle dei figli di coppie separate con particolare influenza sulla soddisfazione della propria vita da parte dei minori.

La grande ricerca di Jablonska Lindbergh su 15.428 undicenni, tredicenni e quindicenni di Stoccolma e dintorni ha rilevato poi positive influenze dell'affido paritetico sull'eventuale uso di droghe, tabacco, alcool, sulla vittimizzazione (intesa come bullismo e violenza fisica subiti) e soprattutto sul distress mentale (dove si è raggiunta la significatività statistica) (Jablonska e Lindbergh, 2007).

Un altro grande studio su 164.580 ragazzi svedesi di 12 e 15 anni ha evidenziato che i parametri migliori relativamente a disturbi psicosomatici, benessere fisico, psicologico e sociale, malattie mentali, insoddisfazione circa le relazioni coi propri genitori sono quelli di coloro che vivono in famiglie intatte ma i minori che spendono tempi sostanzialmente eguali presso i due genitori si confermano la miglior struttura familiare tra tutte quelle delle famiglie separate (Bergström *et al.*, 2013).

Risultati molto buoni in tema di maggior consensualizzazione si sono ottenuti anche con la legge del 2006 in Belgio (prevede che in mancanza di accordo la prima opzione che il giudice deve prendere in considerazione su istanza di almeno una delle parti sia l'affido alternato) mentre qualcosa di incredibile è avvenuto in Australia: con l'introduzione della legge sulla genitorialità condivisa del 2006 (equal shared parenting responsibility), a fronte di un incremento di cause generali da 76.807 a 79.442, in un biennio i ricorsi alla Family Court (grosso modo corrispondenti alle nostre cause giudiziali) si sono ridotti da 27.313 a 18.633.

Ritornando alla Scandinavia, segnaliamo un'altra ricerca che ha analizzato, seguendoli nel tempo fino al 2011, 6000 figli di madri danesi nati nel 1995 (Ottosen *et al.*, 2011).

La metodologia fu di esaminare la situazione familiare a 4-5 mesi di età, a 3 anni e mezzo, a 7 anni, a 11 anni e a 15 anni. La ricerca si fondava anche sulle interviste ai genitori e su quelle ai minori di 11 e 15 anni. A 15 anni un terzo era figlio di coppie separate (partendo dal 4% dei bimbi di 4-5 mesi).

Tra loro il 64% aveva l'affido condiviso dei genitori, il 32% l'affido materno e il 4% l'affido paterno. Per la collocazione giuridica formale del minore a tre anni il bambino risiedeva con la madre nel 95% dei casi, a 7 e 11 anni nel 92%, a 15 anni nell'88%.

Già all'epoca (lo studio come detto è partito nel lontano 1995) l'affido materialmente condiviso e l'affido alternato erano praticati in misura estensiva col picco del 18% di alternato agli undici anni.

La somma di affido paritetico e affido fisicamente condiviso ha raggiunto il 39% presso i ragazzi di sette e undici anni e il 22% tra i quindicenni

(quindi nel 2011). I cambi di modalità di affido verificatisi nel tempo per moltissimi minori (ben nel 92% dei casi!) raramente sono stati dovuti all'intervento giudiziario ma piuttosto ad accordi tra i genitori (15% dei casi), alla volontà dei figli (40% dei casi), malattia o motivi di lavoro (14%), emigrazione (16%), forte conflitto tra i genitori (11%).

Un requisito importante per la riuscita dell'affido materialmente condiviso-alternato è risultato essere la distanza tra le due dimore (il 60% degli affidi materialmente condivisi che hanno goduto di buon successo era relativo a genitori che vivevano entro 15 minuti di trasporto pubblico, il 30% era relativo a genitori che vivevano in un raggio percorribile con 15-30 minuti di trasporto pubblico). Sintonia tra i genitori e flessibilità erano altre due variabili risultate molto positive ma non indispensabili nell'applicazione di una buona joint physical custody.

In Francia l'attuale legge contempla l'affido alternato ma è sufficiente una conflittualità, anche unidirezionale, per far cassare l'opzione dal giudice e ciò sta creando molto malcontento. In quel paese, comunque, la pratica dell'alternanza sia pure su scala ridotta non è mai stata un tabù come da noi e ha consentito di condurre alcuni studi di un certo rilievo (anche se assolutamente non paragonabili per campionatura e rilievo statistico a quelli scandinavi e a quello che citeremo in seguito di Children Society) in larga misura (anche se non tutti) favorevoli a questa modalità.

Tra questi lo studio del 1980 di Solint (1980) (per il quale questa modalità d'affido consente di incrementare la fiducia nei genitori; nel 20% i genitori volevano alternanza più rapida e nel 30% più lunga della canonica settimanale), lo studio di Jacquín-Fabre (1993) (che dimostra ottimi risultati per genitori e prole) e soprattutto lo studio Raschetti del 2005 che rivisita una serie di esperienze del mondo francofono e di quello anglofono concludendo:

1. che l'affido alternato non turba i bambini, per loro natura dotati di grande capacità d'adattamento;
2. e questo neppure se i rapporti tra i coniugi sono cattivi (pur non contribuendo a migliorarli);
3. che i tempi paritetici, laddove ci sia la possibilità logistica e la volontà di attuarli, non creano problemi neppure per i lattanti (dovendo solo regolare l'alternanza con l'allattamento);
4. che in generale è stato possibile evincere dai follow up che i bambini monogenitoriali hanno minor sviluppo cognitivo e sono meno socievoli.

L'articolo scientifico attualmente più importante al mondo proprio sui piani genitoriali nei bambini sotto i 4 anni consiste in una revisione meta-analitica dei più autorevoli studi mondiali sul tema ed ha ricevuto l'endorsement di 110 scienziati internazionali. Esso, oltre a giustiziare implacabil-

mente sul piano metodologico ricerche precedenti di tenore contrario svolte dall'australiana Jenny Mac Intosh e dallo statunitense Tornello, conclude testualmente: "In generale i risultati degli studi rivisitati in questo documento sono favorevoli ai piani genitoriali che bilanciano il tempo dei piccoli bambini tra le due case nel modo più egualitario possibile. La ricerca sui pernottamenti presso i padri favorisce l'idea di permettere che i minori sotto i 4 anni siano curati alla notte da ognuno dei genitori piuttosto che spendere ogni notte nella stessa casa (Warshak, 2014).

Le evidenze paiono quindi dimostrare che la preservazione dell'habitat materiale è decisamente meno consona alla tutela del minore di quanto non sia la preservazione del contesto relazionale-affettivo.

Non dobbiamo quindi stupirci che già nell'importante audizione dell'8 novembre 2011 il Collegio Nazionale degli Psicologi abbia argomentato: «... data quindi la totale inidoneità al fine della salute dei figli di un modello che preveda che un solo genitore (quello collocatario o prevalente) sia il permanente punto di riferimento dei figli, provvedendo a ogni loro necessità e assumendo ogni decisione e compito di cura, mentre l'altro si limita ad erogargli il denaro avendo con i figli solo sporadici contatti, in linea generale le modifiche del disegno di legge DDL 2454 non fanno altro che promuovere la possibilità che il principio della bi-genitorialità (nucleo allevante) non resti mero principio ma si inserisca nelle trame della vita quotidiana come applicazione rigorosa del principio stesso, tale da mantenere il processo evolutivo quale processo, appunto, e non fatto, cioè tale da mantenere sempre aperta la possibilità che su questo processo, incerto nel suo incedere, si possa inserire non solamente un genitore ma il nucleo allevante, cioè ciò che mantiene un assetto di terzietà.

Nel bilancio della salute del figlio certamente è quindi per lui meno di sacrificio perdere un po' di tempo a frequentare due case che non perdere la possibilità di avere un riferimento in entrambi i genitori».

In seguito anche la Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS), si è schierata a favore del modello due case-due famiglie.

#### *La soddisfazione di vita nei bambini*

Uno studio straordinario è appena stato pubblicato su *Children & Society*. Esso è stato condotto da ricercatori indipendenti delle Università di Bethesda, della Groenlandia, di Stoccolma, di Yvaskula (Finlandia), di Copenaghen, di Akureyri (Islanda), di Goteborg. Esso ha analizzato 184.496 minori (divisi in tre gruppi: undicenni, tredicenni, quindicenni) in 36 società occidentali (Italia inclusa) con non meno di 1536 studenti in ogni Paese per gruppo di età (Bjarnason *et al.*, 2012).

Lo scopo del lavoro era di esaminare esclusivamente le differenze di soddisfazione di vita e di percezione del benessere familiare tra i bambini nelle diverse strutture familiari attraverso un ambito molto ampio di situazioni culturali. Un campione molto ampio tratto da 36 Paesi ha permesso di confrontare le comuni situazioni di vita comprendenti

- A. famiglie non separate,
- B. famiglie con madri single e
- C. famiglie con madri e patrigni con situazioni meno comuni come
- D. famiglie con padri single,
- E. famiglie con padri e matrigne e
- F. famiglie basate sulla doppia abitazione nel collocamento congiunto.

L'analisi è stata basata sui dati degli studi del 2005/2006 del HBSC (Health Behaviour in School-aged Children), uno studio collaborativo inter-nazioni della Organizzazione Mondiale della Sanità. Il questionario standard internazionale consisteva di un numero di domande centrali usate in tutti i Paesi partecipanti e di domande focali addizionali che permetteva ad ogni Paese partecipante di enfatizzare particolari aree di interesse nazionale. Le misure del presente studio furono utilizzate in 36 Paesi occidentali industrializzati (Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Regno Unito, e Stati Uniti) solo dopo aver ottenuto un'approvazione etica per ogni indagine nazionale in accordo alla legislazione di ogni Paese.

Le variabili dipendenti della soddisfazione di vita furono misurate con la misura classica di Cantril (1965), chiedendo agli intervistati di indicare dove essi sentono di stare in quel momento in una rappresentazione visiva di una scala nella quale 0 rappresenta la vita peggiore possibile e 10 la vita migliore possibile.

Per controllare l'influenza potenzialmente confusiva della ricchezza economica di livello individuale sulla soddisfazione di vita fu inclusa una misura dello *stato economico percepito*: la domanda chiedeva quanto bene lo studente pensava che stesse la propria famiglia (1: per niente bene; 5: molto bene) questa misura soggettiva era preferita ad altre misure oggettive di benessere come per esempio la HBSC scala per il benessere familiare poiché la soddisfazione di vita è più verosimilmente influenzata dalla percezione del benessere che dall'ammontare reale di beni materiali posseduti dalla famiglia rispetto ad altre famiglie.

Senza dilungarci troppo i risultati furono:

- 5. I bambini che vivono con entrambi i genitori biologici riportano i più alti livelli di *soddisfazione di vita* rispetto ai bambini che vivono con un genitore single o con un genitore biologico ed uno acquisito.
- 6. I bambini che vivono in sistemazione di collocamento materialmente congiunto (suddivisione paritaria dei tempi) riportano comunque un più alto livello di *soddisfazione di vita* rispetto ad ogni altra sistemazione di famiglia separata, solo un quarto di rango (-0,26) più basso dei bambini nelle famiglie integre.
- 7. Controllando invece l'influenza del parametro specifico del *benessere familiare percepito*, la differenza tra famiglie con collocamento condiviso e famiglie di madri single oppure costituite da madre e patrigno diventa statisticamente non significativa.
- 8. Le difficoltà di comunicazione con i genitori sono fortemente associate con minore *soddisfazione di vita* ma non influenzano la relazione tra struttura familiare e *soddisfazione di vita*.
- 9. I bambini nei Paesi nordici caratterizzati da un forte sistema di welfare riportano livelli significativamente più alti di *soddisfazione di vita* in tutte le sistemazioni di vita rapportate a quelle degli altri Paesi, tranne che nella categoria dei figli che vivono casa del padre single. In particolare gli studiosi osservarono pure che il livello più basso di *soddisfazione di vita* era raggiunto dalle situazioni di padre single o di padre e matrigna. Sembrava dunque che il non vivere con la propria madre avesse un grande impatto nella *soddisfazione di vita* rispetto al non vivere con il proprio padre. Data la grande tendenza giurisprudenziale a far sì che i bambini debbano risiedere con la loro madre è anche possibile però che i pochi bambini in custodia del loro padre siano in media verosimilmente più portati ad esperire problemi sociali e psicologici importanti rispetto ai bambini in collocazione presso la loro madre. Ad un livello più pragmatico, inoltre, il bisogno di insiemi di dati molto ampi per fare solide inferenze su sottogruppi molto piccoli della popolazione ha gravemente ristretto le possibilità di ricerca con validazione statistica sui bambini che vivono con i padri single o con i padri e le matrigne. In ogni caso i risultati non suggerirono che vivere tutto o la maggior parte del tempo con la madre fosse cruciale a tale riguardo; i bambini che vivono approssimativamente metà del tempo con la loro madre e metà del tempo con il loro padre sono ugualmente soddisfatti come quelli che vivono con la loro madre o con la madre ed il patrigno la maggior parte del tempo. Mai è stata trovata una situazione di svantaggio per i figli in collocazione paritaria.
- 10. Le differenze nel livello economico tra i diversi Paesi influenzano l'associazione tra determinate strutture familiari, il *benessere familiare percepito* e la *soddisfazione di vita*.

Anche la comunicazione coi genitori, indagata in profondità in uno studio appendice, è risultata migliore per minori in affidamento materialmente condiviso e/o paritetico nel medesimo vastissimo campione.

### Conclusioni

Spesso la magistratura, e non solo quella italiana, enfatizza l'importanza del domicilio prevalente e afferma essere inattuabile il principio dell'equa custody e dell'alternanza. In realtà queste opinioni personali, non sostanziate da elementi oggettivi, sono chiaramente smentite da grandi ricerche quali quella fiamminga del progetto Lago (il 23,8% degli adolescenti di età compresa tra 12 e 18 anni figli di separati vive eguali tempi presso i due genitori e anche con *soddisfazione*) mentre nello studio danese su 6000 ragazzi nati nel 1995 citato precedentemente esiste un calo dell'affido alternato nei quindicenni rispetto ai bambini di 7 o 11 anni ma non certo un azzeramento che giustifichi la posizione aprioristica anti-alternato (Vezzetti, 2013).

Lo studio nazionale del Quebec (in Canada, ove mediamente le distanze chilometriche sono assai maggiori che in Italia) già nel 2006, anno della nostra legge 54, rilevava inoltre che il 29,66% degli studenti delle scuole secondarie figli di separati viveva dal 40 al 60% del tempo con ognuno dei genitori con un trend in continuo aumento.

Altri studi extraeuropei rilevano che già prima del 2008 nel Wisconsin il 32% dei figli di separati viveva oltre il 30% del proprio tempo col genitore less involved e il 22% viveva addirittura tempi uguali (Melli, Brown, 2008). Nello stesso periodo nello Stato di Washington oltre il 34% dei minori viveva almeno il 35% del tempo presso il genitore B e il 16% godeva di tempi paritetici (George, T., 2008). Situazione analoga si verificava in altri Stati (come l'Arizona).

Lo studio Fabricius, poi, evidenzia la *soddisfazione a distanza* di chi aveva goduto dell'affido alternato e il rimpianto di chi, per disposizione giudiziaria, non ne aveva potuto godere. I due docenti di psicologia americani hanno chiesto ad oltre 800 giovani (matricole della loro università), cresciuti con genitori separati, di indicare le loro percezioni sul problema centrale dei bambini attualmente coinvolti nel divorzio: la ripartizione dei tempi di vita con ognuno dei genitori. La percezione dei ragazzi risultò chiara. Essi dichiararono di aver sempre desiderato trascorrere più tempo con i loro padri mentre crescevano e la collocazione ritenuta da essi migliore fu la ripartizione paritaria (essa fu scelta dal 93% dei minori che avevano usufruito dell'affido alternato e dal 70% di coloro che non avevano avuto la facoltà di sperimentarlo).

È evidente che l'affido alternato non può e non deve diventare un dogma

indiscutibile per tutti i minori figli di coppie separate ma, rappresentando il golden standard, anziché venire escluso aprioristicamente come accade oggi in Italia, dovrebbe essere la prima opzione da considerare, da incentivare (ostacolando ad esempio il genitore che deporta in modo coatto i figli lontano dall'altra figura genitoriale, come ho proposto nel disegno di legge di cui sono estensore) e da eliminare, come avviene in Quebec, California, Belgio, solo di fronte a precisi e documentati motivi (con un ragionamento, quindi, in deroga da parte del magistrato: «e perché in questo caso no?»).

Dall'analisi delle esperienze estere si rileva inoltre la necessità di porre una sorta di «paracadute»: non di rado anche in Paesi evoluti, infatti, la presunta inattuabilità dell'alternato sancita dal giudice può comportare l'emarginazione del genitore less involved a due week end al mese: certo, magari si tratterà di 2 week end lunghi, dal venerdì al lunedì, diversi dalle nostre abitudini giurisprudenziali, ma pur sempre di 2 week end si tratta. Nella proposta di legge di cui sono estensore questo «paracadute» atto a fermare la caduta libera verso l'emarginazione genitoriale è stato fissato al 33,3% del tempo totale.

Comunque dobbiamo puntualizzare che il conflitto fra i genitori non può essere un pretesto per escluderne l'applicazione; nella sua importante revisione Linda Nielsen conclude infatti con quattro affermazioni:

Innanzitutto che i bambini in affidamento materialmente condiviso (per lei dal 35 al 50% del tempo col genitore B) stanno come e meglio di quelli collocati esclusivamente presso il domicilio materno.

Secondariamente che i genitori, sfatando un mito delle aule giudiziarie, non devono essere straordinariamente cooperativi, privi di conflittualità, o entusiasti della shared custody.

Terzo che, a distanza di tempo, i giovani adulti figli di queste famiglie in shared custody esprimevano la loro assoluta soddisfazione.

Quarto e ultimo punto la sottolineatura che la maggior parte dei Paesi industrializzati sta provvedendo a un mutamento delle leggi e assiste a un cambio dell'opinione pubblica nei confronti della shared custody (Nielsen, 2011).

Il problema, però, è anche culturale e terreno di scontro ideologico: un caso interessante lo fornisce un articolo della Oxford University, finanziato da una charity inglese storicamente contraria all'affidamento condiviso (Fehlberg *et al.*, 2011).

L'articolo, incentrato sull'esperienza australiana analizzata da quattro studiosi (Kaspiew *et al.*, 2009), parla di chiare evidenze contrarie all'affido materialmente condiviso/alternato nei figli di coppie conflittuali e nei bambini sotto i 4 anni e viene anche citato in una ricerca finanziata dall'Unione Europea peraltro condotta dalla «Coordinadora española para el lobby europeo de mujeres» (Vaccaro, 2012).

In realtà nel report originale australiano di valutazione della nuova legge del 2006 si chiarisce che l'esiguità del campionamento impedisce valutazioni di ordine statistico e generalizzazione delle osservazioni ma queste frasi non vengono riportate dalla Oxford University...

Affido quindi le conclusioni di questo articolo al prof. Turchi, Docente di Psicologia applicata dell'Università di Padova di cui faccio mie le sagge parole che dimostrano come sia lunga ancora la strada per superare i muri del luogo comune, del pregiudizio, dell'ideologia e che chiude il suo intervento in Senato così:

La principale critica che viene mossa a un modello pienamente e autenticamente bi-genitoriale, come quello che i disegni di legge in esame propongono, consiste nell'inevitabile duplicazione dei centri di interesse della prole, con conseguente oscillazione tra due riferimenti abitativi parimenti importanti. La terminologia adottata per esprimere il dissenso utilizza espressioni verbali fortemente negative, come «ballottamento», «pacco postale», bambino «tagliato a spicchi come un'arancia» (o il bambino «non-made» o quello «con la valigia» NdA).

È una critica che suona accattivante e apparentemente convincente, ma solo agli occhi dell'uomo della strada, al richiamo del senso comune. Una critica che non tenga conto degli studi scientifici del problema, del cammino che la conoscenza scientifica ha percorso. È, ci si consenta, come negare gli antibiotici al malato di polmonite in nome degli indesiderati effetti gastro-intestinali che indubbiamente producono. *Entrando, difatti, nel merito, non esiste alcun serio danno documentato, risultante da indagini longitudinali, conseguente alla frequentazione equilibrata di due abitazioni, ovvero della crescita ricevendo input seppure da modelli educativi non coerenti (anzi, tutto il contrario, come sopra si è detto)*. Se, invece, si sceglie di rimettere i principali compiti di educazione e cura ad un solo genitore sono innumerevoli gli studi scientificamente attendibili che attestano picchi di disagio minorile... omissis... Di notevole interesse il fatto che le positive osservazioni siano relative all'intero gruppo familiare, avendo potuto concludere che anche alle madri l'affidamento alternato reca vantaggi, riducendo i problemi di natura psicologica dei soggetti più giovani, legati ai sensi di colpa nei confronti dei figli, conseguenti alla separazione.

L'idea, pertanto, del doppio domicilio, lungi dal dover essere considerata di potenziale pregiudizio per il minore deve essere vista come un fondamentale strumento di tutela ai fini di un corretto ed equilibrato sviluppo.

Si può dunque concludere che nel bilancio complessivo nella salute del figlio certamente quindi per lui meno di sacrificio perdere un po' di tempo a frequentare due case che non perdere la possibilità di avere un riferimento ad entrambi i genitori. Il che significa concludere a favore della soppressione della prassi della nomina di un «genitore collocatario».

## Bibliografia

- Baio, E. (2010), Prefazione al Libro sulla separazione *Nel nome dei Figli*, Booksprint editore, Buccino (Sa); [www.nelnomedefigli.it](http://www.nelnomedefigli.it)
- Bauserman, R. (2002), *Child adjustment in joint-custody versus sole-custody arrangements: a meta analytic review*, in «Journal of Family Psychology», vol. 16, n. 1, pp. 91-102.
- Bender, W.N. et al. (1994), *Joint custody: the option of choice*, in «Journal of divorce & remarriage», 21 (3-4), pp. 115-131.
- Bergström, M. et al. (2013), *Living in two homes-a Swedish national survey of wellbeing in 12 and 15 year olds with joint physical custody*, in «BMC Public Health» 2013, 13, pp. 868; <http://www.biomedcentral.com/1471-2458/13/868>
- Bjarnason, T., Arnarsson, A.M. (2011), *Joint physical custody and communication with parents: Comparative Study of 36 Western Societies*, in «Journal of comparative family studies», vol. 4, num. 6, 2011.
- Bjarnason, T. et al. (2012), *Life Satisfaction Among Children in Different Family Structures: A Comparative Study of 36 Western Societies*, in «Children & Society», vol. 26, 2012, pp. 51-62.
- Fabricius, W.V., Hall, J. (2000), *Young adults' perspectives on divorce*, in «Family And Conciliation Courts Review», 38 (4).
- Fehlberg, B., Smyth, B. (with M. Maclean and C. Roberts) (2011), *Caring for children after parental separation: would legislation for shared parenting time help children?*, Family Policy Briefing.
- Goldstein et al. (1973), *Beyond the best interests of the child*, Free Press, NewYork.
- Governo canadese ISQ (2006), *Enquete québécoise sur le tabac, l'alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire*; <http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/enfants-ados/alcool-tabac-droque-jeu/tabac-alcool-droque-jeu.html>
- Gunnoe, M.L., Braver, S.L. (2001), *The effect of joint legal custody on mothers, fathers and children, controlling for factors that predispose a sole maternal versus joint legal award*, in «Law and human behavior», 25, pp. 25-43.
- Kuehl, S.J. (1989), *Against joint custody: a dissent to the general bull moose theory*, in «Family and Conciliation Courts Review», 27, pp. 37-45.
- Jablonska, B.Sc. et al. (2007), *Risk behaviours, victimisation and mental distress among adolescents in different family structures*, in «Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology», August, vol. 42, issue 8, pp. 656-663.
- Jacquin-Fabre (1993), *Les parents, le divorce et l'enfant*, EST Paris, di Guillaume e Fugue.
- Kaspiew, M. et al. (2009), *Evaluation of the 2006 family law reforms*, Australian Institute of Family Studies, December 2009, p. 27. ISBN 978-1-921414-21-3.
- Nielsen, L. (2011), *Shared Parenting After Divorce: A Review of Shared Residential Parenting*, in «Journal of Divorce & Remarriage», Research Department of Education, 52, 8, pp. 586-609.
- Ottosen, M.H., Stage, S., *Dom til fælles forældremyndighed. En evaluering af forældreansvarlov en. 257 sider*, SFI - Det National Forskningscenter for Velfærd, Copenhagen. ISBN: 978-87-7119-029-8. ISBN: 978-87-7119-030-4.
- Raschetti, B. (2005), *Bien-fondé de la résidence alternée pour les enfants dont les parents sont séparés, rapport présenté au gouvernement français au nom des associations de défense des droits des enfants et de l'égalité parentale*; [http://www.figlipersempre.com/res/site39917/res559606\\_RapportRASCHELLI.pdf](http://www.figlipersempre.com/res/site39917/res559606_RapportRASCHELLI.pdf)
- Roman, L. et al. (1978), *The case for joint custody*, in «Psychology today», September p. 96.
- SIPPS (Società italiana di pediatria preventiva e sociale), Comunicato stampa del 6 febbraio 2013: *Favorire la bi-genitorialità per il bene del bambino*.
- Solint, M. (1980), *L'enfant vulnérable, rétrospective*, PUF, Paris.
- Sweden statistics (2009), *Survey of the Swedish government*; <http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-5-15>.
- Vaccaro, S. (2012), *El supuestosíndrome de alienación parental (SSAP): estudio comparado sobre su utilización y las consecuencias negativas en menores y mujeres*. Ricerca presentata al parlamento Europeo.
- Vezzetti, V. (2009), *Il figlio di genitori separati*, in «Rivista Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale», pp. 3-4.
- Vezzetti, V. (2010), saggio *Nel nome dei figli*, Booksprint editore, Buccino (Sa).
- Vezzetti, V. (2012), *Affido condiviso: l'interesse del minore nelle differenti strutture familiari*, in «Rivista della Società italiana di pediatria Preventiva e Sociale», 3, pp. 26-31; [http://www.figlipersempre.com/res/site39917/res645467\\_sippseenglish.pdf](http://www.figlipersempre.com/res/site39917/res645467_sippseenglish.pdf)
- Vezzetti, V. (2013), *European children and the divorce of their parents*, Communication in European Parliament, Strasburgo, 23-10-2013; [http://www.figlipersempre.com/res/site39917/res666721\\_europeanchildren2.pdf](http://www.figlipersempre.com/res/site39917/res666721_europeanchildren2.pdf)
- Warshak, R. (2014), *Social Science and Parenting Plans for Young Children: A Consensus Report*, in «Psychology, Public Policy, and Law», American Psychological Association, 2014, vol. 20, no. 1, pp. 46-67.

## Riassunto

Nonostante la promulgazione, ormai sei anni fa, della legge 54/06 sull'affidamento condiviso, la cultura del privilegio della monogenitorialità (perlopiù a sfavore dei padri) in caso di separazione dei coniugi con figli è ancora imperante nel nostro Paese, con conseguenze profonde sul piano psicologico, ma anche fisico, dei minori coinvolti. Il seguente articolo vuole chiarire lo stato dell'arte nella letteratura scientifica internazionale sul controverso tema della struttura ottimale della famiglia post divorzio e della reale importanza della casa familiare per la salute del minore.

*Parole chiave:* Legge 54/06, affido legalmente condiviso, affido materialmente condiviso, casa familiare, domicilio alternato.